



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali
"Servizio per la rappresentatività
sindacale e gli scioperi"

DFP-0027717-18/06/2009-1.2.2.3.4

(telefax di n. 8 pagine)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Servizio Relazioni sindacali
fax 0667794206
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
fax 0667796623

Ai Ministeri:
Gabinetto
*(con preghiera di inoltrare anche
alla Direzione Gen. AA.GG. e Pers.)*

Affari Esteri
fax 063236261 - 0636914246

Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
fax 0657288490

Beni e Attività Culturali
fax 066783328 - 066791432

Difesa
fax 0647352406

Economia e Finanze
fax 0647614249 - 0647604451

Giustizia
fax 0668897411

Infrastrutture e Trasporti
fax 44267370 - 44234159

Interno
fax 06485957

Istruzione Università e Ricerca
fax 0658492716 – 065926146

Lavoro Salute e Politiche Sociali
fax 0648161441 - 0636754319
fax 0659945301 - 0659942800

Politiche Agricole e Forestali
fax 064880271

Sviluppo Economico
fax 0647887796 – 0659932631 - 066780408

Al Consiglio di Stato 0668272534
Segretariato Generale

Alla Corte dei Conti 0638762046
Segretariato Generale

All'Avvocatura Gen. dello Stato 0668897600
Segretariato Generale

All'Agenzia Italiana del Farmaco 0659784055

Al Consiglio Superiore della Magistratura 064452916

All'Agenzia delle Dogane 0650242143

All'Agenzie delle Entrate 0650764004

All'Agenzia del Territorio 0647775552

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 0658572519

Alle Istituzioni Scolastiche del Comparto Scuola
(tramite il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca)

Alle Istituzioni del Comparto Alta Formazione
Artistica e Musicale
(tramite il Ministero dell'Istruzione Università e
Ricerca)

Ai Presidenti degli Enti Pubblici non Economici
(tramite i Ministeri vigilanti)

Ai Presidenti degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione
(tramite i Ministeri interessati)

All'Ente per le Nuove Tecnologie
l'Energia e l'Ambiente
fax 063627277

Ai Rettori delle Università e delle
Istituzioni Universitarie
(tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Associazioni sindacali:

CISL
FAX 06.8473244

CGIL
FAX 06.8476300

UIL
FAX 06.4753222

CONFSAL
FAX 06.5818218

CIDA
FAX 06.4881073

CONFEDIR
FAX 06.77077029

COSMED
FAX 06.48903523

CISAL
FAX 06.3212521

CGU
FAX 06.8551589

CSE
FAX 06.42010628

RDB/CUB
FAX 06.7628233

USAE
FAX 06.4819080

DIRSTAT
FAX 06.3212690

CISL FPS
FAX 06.44007512

CIDA UNADIS
FAX 06.4884161

FEDERAZIONE CONFSA/UNSA
FAX 06.4828090

UIL PA
FAX 06.71582046

ASSOMED SIVEMP
FAX 06.8848446

CGIL FP
FAX 06.5897296

ANP
FAX 06.44254516

CISL SCUOLA
FAX 06.5881713

FLC CGIL
FAX 06.58548434

SNALS/CONFSAL
FAX 06.5897251

FIALP CISAL
FAX 06.5402538

ANMI INAIL
FAX 06.54218064

RDB PI CUB
FAX 06.7628233

CIDA FP
FAX 06.4881073

CISL-FIR
FAX 06.44007512

ANPRI
FAX 06.7012666

CISL UNIVERSITA'
FAX 06.8844977

CONFSAL FEDERAZIONE
SNALS/UNIVERSITA'
CISAPUNI
FAX 06.5897251

SNAPRECOM
FAX 06.4827424

FEDERAZIONE CONFSAL-SALFI
FAX 06.4874618

FLP
FAX 06.42010628

UIL AFAM
FAX 06.71582046

USI - RDB/RICERCA
FAX 06 62204550

SIPRE
FAX 06.67793897

UGL PCM
FAX 06.67794132

UIL SCUOLA
FAX 06.7842658

FEDERAZIONE GILDA/UNAMS
FAX 06.84082071

CSA DI CISAL UNIVERSITA'
FAX 06.3212521

LORO SEDI

TELEFAX

OGGETTO: D.M. 23 febbraio 2009, concernente "Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 46 *bis* del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n.133".

Il D.M. in oggetto, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2009, dispone la riduzione, dal 1° luglio p.v., del 15% delle prerogative sindacali (aspettative, distacchi e permessi), sia per le aree di contrattazione autonoma della dirigenza che per i comparti, ad esclusione dei comparti "Regioni e Autonomie locali" e "Servizio sanitario nazionale", nonché delle relative aree dirigenziali II, III e IV.

Lo stesso provvedimento demanda ad appositi accordi quadro presso l'ARAN la rideterminazione e la distribuzione dei nuovi contingenti tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo.

All'art. 3, comma 3, del predetto D.M. è previsto che, nel caso di mancata definizione degli accordi citati in tempo utile e, comunque, fino all'entrata in vigore degli stessi, opera direttamente, dal 1° luglio 2009, la riduzione delle prerogative sindacali, nella misura stabilita dalle apposite tabelle (1-32) ivi allegate.

Sempre per i casi di mancata definizione degli accordi e, comunque, fino alla data di entrata in vigore degli stessi, viene demandata alle singole amministrazioni la riduzione, nella misura del 15% e con la decorrenza di cui sopra, del contingente riguardante i permessi per lo svolgimento del mandato di cui agli artt. 8-10 del CCNQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione a tutto quanto sopra, si rappresenta che sono tuttora in corso presso l'Aran le trattative per la conclusione dei relativi accordi quadro e che, in caso di mancata definizione di questi ultimi in tempo utile, dal 1° luglio p.v. operano automaticamente le riduzioni fissate nelle menzionate tabelle (1-32) annesse al D.M. riferito.

Conseguentemente, in tale ultima ipotesi:

- le associazioni sindacali in indirizzo dovranno procedere, con decorrenza 30 giugno 2009, alle relative revoche di loro competenza in misura pari a quella determinata nelle predette tabelle;
- le amministrazioni in indirizzo dovranno procedere all'adozione dei provvedimenti di nuova ripartizione e attribuzione, alla luce della suindicata riduzione del 15%, dei permessi per lo svolgimento del mandato, previsti per i dirigenti sindacali e per i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e di cui all'art. 3, comma 3, dell'Accordo Quadro 3 ottobre 2005 per le autonome aree di contrattazione della dirigenza, nonché all'art. 3, commi 1 e 3 lettere a) e b), dell'Accordo Quadro 26 settembre 2008 per i comparti. Operativamente, la riduzione del 15% dovrà effettuarsi solo per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009, vale a dire sulla metà del contingente annualmente definito.

Conseguenzialmente, la prevista verifica ai sensi dell'art. 19 del CCNQ 7 agosto 1998, nel testo introdotto dall'art. 6, comma 11, del CCNQ integrativo del 24 settembre 2007, dovrà essere effettuata sul contingente annuale complessivo, rideterminato come sopra. E' di tutta evidenza che, in tale sede, l'accertamento di eventuali esuberanti darà luogo alla compensazione prevista dall'indicato art. 6, comma 13, ove possibile, o, in caso contrario, al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso per lo svolgimento del mandato godute ma non spettanti, così come imposto dal comma 11 del più volte citato art. 6.

Con l'occasione, si sottolinea che l'art. 4 del D.M. in esame, al comma 3, statuisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di fruizione dei permessi sindacali, sia per la partecipazioni alle riunioni degli organismi statutari che per l'espletamento del mandato, per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla confederazione o alla organizzazione di appartenenza deve essere computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi